CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 542 c.o.m.

Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate

Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate.

Versione in vigore dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	II — Attività negoziale del ministero della difesa
Capo	III — Semplificazione e accelerazione delle procedure contrattuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-542-tempestivita-dei-pagamenti-per-forniture-di-materiali-destinati-alle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it